

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2015, n. 23

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).

(GU n.16 del 16-4-2016)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria Parte I - n. 22 del 23 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Sostituzione dell'art. 36-bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)

1. L'art. 36-bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 36-bis (Carta di esercizio e Attestazione annuale). - 1. L'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti «alla spunta», e' subordinato al possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale di cui al presente articolo.

2. La Carta di esercizio e' un documento identificativo dell'operatore che esercita l'attivita' di commercio su aree pubbliche contenente i dati, dell'impresa con relativa iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l'iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso dell'operatore.

3. La Carta di esercizio e' compilata, in forma di autocertificazione, dall'operatore che esercita l'attivita' di commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria ovvero tramite i Centri di assistenza tecnica di cui all'art. 9. In caso di modifica dei dati presenti nella Carta di esercizio, l'operatore provvede all'aggiornamento della Carta entro novanta giorni dall'intervenuta modifica.

4. L'Attestazione annuale e' un documento rilasciato dal Comune ovvero dalle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria, sulla base di apposita convenzione in conformita' a quanto previsto dalla vigente normativa statale, ovvero dall'Agenzia per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalita' di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), da' allegare alla Carta di esercizio che comprova l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative in

relazione all'attivita' di commercio su aree pubbliche, esercitata negli ultimi due anni. Deve essere sempre esibita in caso di controllo.

5. I comuni verificano annualmente l'assolvimento degli obblighi di cui al comma 4. Al fine di supportare i comuni, la verifica puo' essere effettuata, con le stesse modalita' adottate dai comuni, dalle Organizzazioni o dai Centri di assistenza tecnica di cui al comma 3, a titolo gratuito e sulla base di apposita convenzione in conformita' a quanto previsto dalla vigente normativa statale.

6. Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprieta' dell'azienda e' subordinata alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte del cedente e del cessionario.

7. La partecipazione a fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni e' subordinata alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale anche se tali documenti, nella regione in cui si e' ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche.

8. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente alla Carta di esercizio e all'Attestazione annuale, rilasciata nello Stato membro d'origine.

Al fine di favorire l'acquisizione in via telematica della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche locali, la Regione, in conformita' al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, ai principi e requisiti previsti dall'art. 50 del medesimo decreto, promuove, senza oneri per il bilancio regionale, forme di raccordo con le amministrazioni periferiche dello Stato, con il sistema, delle autonomie locali, con le associazioni degli operatori e, piu' in generale, con tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale.

10. La Giunta regionale definisce le modalita' attuative del presente articolo.

11. Nel caso di violazione del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 143.».

Art. 2

Modifica all'art. 42 della l.r. 1/2007

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 42 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico» sono soppresse.

Art. 3

Modifiche all'art. 143 della l.r. 1/2007

1. Il comma 3-bis dell'art. 143 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«3-bis. A chiunque eserciti l'attivita' di commercio su aree pubbliche senza aver acquisito la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale, previste dall'art. 36-bis, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 2.000, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse, nonche' degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni. Qualora non venga esibita la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi di cui all'art. 36-bis, comma 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

100 a euro 500. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della Carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.».

2. Il comma 3-ter dell'art. 143 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«3-ter. A chiunque eserciti l'attivita' di commercio su aree pubbliche avendo acquisito la Carta di esercizio, ma senza aver acquisito la relativa Attestazione annuale prevista dall'art. 36-bis, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 600 a euro 3.000. In tale caso il Comune procede ad un invito a regolarizzare la posizione contributiva entro trenta giorni trascorsi i quali, nel caso l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione, l'autorizzazione e sospesa per due mesi.».

3. Dopo il comma 3-quinquies dell'art. 143 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente:

«3-sexies. Le sanzioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quinquies trovano applicazione dopo quattro mesi dall'approvazione del provvedimento della Giunta regionale relativo all'erogazione dei benefici economici regionali a favore degli operatori su area pubblica, finalizzati alla regolarizzazione della propria posizione contributiva.».

Art. 4

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addi' 22 dicembre 2015

Il Presidente: Toti